

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1118

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE TOMA, CARABETTA, VALLASCAS, ZUCCONI

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE al commercio sulle aree pubbliche

Presentata l'8 agosto 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, in materia di servizi del mercato interno, meglio nota come « direttiva Bolkestein », reca disposizioni volte a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi. La direttiva, recepita definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva quadro che dispone norme di portata generale nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire le modalità e i tempi di applicazione degli stessi.

Al fine di salvaguardare l'impatto della direttiva Bolkestein sul commercio ambulante sulle aree pubbliche, il decreto legislativo n. 59 del 2010 introduce significa-

tivi limiti all'accesso e all'esercizio dell'attività, basati sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinato dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa. Infatti, l'articolo 16 rende più rigido il sistema autorizzatorio e, in particolare, il comma 4 non riconosce la proroga automatica dei titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese del settore.

L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 interviene, peraltro, su una disciplina già ampiamente regolamentata, introducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nello stesso mercato o fiera. In particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di « risorse naturali », prevista dal comma 1

del medesimo articolo, e quella di « posteggi in aree di mercato », tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti, il decreto legislativo n. 59 del 2010 prevede che il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche rientri nella nozione di « risorse naturali ».

Alle indicate criticità se ne aggiungono ulteriori relative alla disposizione di cui all'articolo 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante; fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone, evitando in tal modo un'oggettiva quanto deprecabile sperequazione – finanziaria, fiscale e operativa – tra operatori del medesimo settore.

Le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva 2006/123/CE creano un'*impasse* normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali.

La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, ha come finalità la tutela della tipicità del commercio ambulante italiano, escludendolo dalle norme di attuazione della direttiva di Bolkestein.

Si prevede, pertanto, che l'esercizio del commercio ambulante sia autorizzato in favore delle piccole imprese e che la Conferenza unificata individui i criteri per il rilascio e per il rinnovo automatico della

concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della maggiore professionalità maturata sul posteggio e della valorizzazione dell'impresa con meno di cinque dipendenti.

Inoltre, si abrogano i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha creato nel settore una disparità. Infatti, il riferimento alle « specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare » comporterà senz'altro (ma per scoprire « come » si dovrà attendere la modifica dell'intesa) una previa valutazione di tipo economico, che dovrà convincere le amministrazioni aggiudicanti del fatto che il soggetto che concorre per l'assegnazione di quel posteggio ha tratto da esso, nell'ultimo biennio, l'unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Si aprono, quindi, scenari complessi, per cui chi esercita altre attività, commerciali o meno, dovrà sforzarsi di dimostrare che i ricavi derivanti dall'attività esercitata nel posteggio per cui concorre è per lui l'unica o prevalente fonte di reddito. Indubbiamente tale approccio fa scadere l'esercizio del commercio su aree pubbliche da attività imprenditoriale avente una propria dignità, pari a quella di qualsiasi altra forma di commercio, ad « attività di sussistenza », poiché solo dimostrando che dal lavoro sul posteggio messo a bando traggono il reddito sufficiente a vivere i soggetti titolari di concessione potranno vedersi riconoscere la priorità atta ad assicurargli la prospettiva della riassegnazione di quel posteggio.

Infine, si salvaguardano i bandi già adottati dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) al commercio sulle aree pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 70 e 71 »;

b) all'articolo 70, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri e le procedure per il rilascio e per il rinnovo automatico, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, del presente decreto, della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche sulla base del criterio della maggiore professionalità maturata sul posteggio e della valorizzazione dell'impresa con meno di cinque dipendenti, nonché le disposizioni transitorie da applicare.

5-bis. Al fine di garantire la concorrenza in ogni mercato è stabilito il limite di due posteggi per ogni soggetto economico in mercati con un numero di banchi inferiore a 100 e di tre posteggi nei mercati con un numero di banchi pari o superiore a 100. Per l'individuazione dei soggetti economici presenti nei mercati, i comuni istituiscono un apposito archivio informatico aggiornato. Ai fini di cui al periodo precedente, si presume legata allo stesso soggetto economico l'impresa soggetta a controllo diretto, indiretto, incrociato o a specifico vincolo contrattuale. Le concessioni oggetto di gestione, di affitto di ramo d'azienda o di forme analoghe sono soggette allo stesso limite di posteggi. Il limite di cui al periodo precedente è raddoppiato per l'affittante nel caso questi sia anche direttamente eser-

cente nello stesso mercato. Le stesse disposizioni si applicano anche per i posteggi isolati nell'ambito di zone omogenee delimitate dai comuni ».

2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative che soddisfano i seguenti requisiti:

a) hanno meno di venti dipendenti;

b) hanno un fatturato annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale annuo non superiore a 2 milioni di euro ».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 1180 e 1181 sono abrogati.

4. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle disposizioni previste dall'intesa sancita, ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dalla Conferenza unificata il 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché i loro effetti.

